



**IL TRIBUNALE DI TERNI**  
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Angelica Capotosto      Presidente
- dott.ssa Luciana Nicolì          Giudice
- dott. Alessandro Nastri          Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.05.2017, ha emesso il seguente

DECRETO

sulla proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione prescritta dagli artt. 161, co. 2 e 3, e 186-*bis*, co. 2, lett. a) e b), l.f., depositata in data 18.03.2016 dalla ZIRI RANIERO S.R.L. (C.F. 01389290550), con sede legale in Amelia (TR), Via di Orvieto n. 14, in persona dell'amministratore delegato Tiziano Ziri, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Orsini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Armellini n. 10, giusta procura in calce al ricorso ex art. 161, co. 1, l.f.;

- ricorrente

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 22.03.2016;

premessi che:

- in data 18.03.2016 la società istante ha proposto domanda "piena" per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, co. 1 ss., l.f. (allegando la seguente documentazione: visura camerale storica; verbale ex art. 152, co. 3, l.f. redatto dal notaio Paolo Cirilli in data 26.03.2015, rep. n. 54.534, racc. n. 23.379, da cui risulta la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 152, co. 2, lett. b, l.f.; relazione di attestazione ex artt. 161, co. 3, e 186-*bis*, co. 2, lett. b, l.f., e relazione giurata ex art. 160, co. 2, l.f., rese dal dott. Edoardo Giuli; proposta irrevocabile di acquisto di ramo di azienda formulata dalla Agri Company S.r.l. in data 17.03.2016; contratto di affitto di azienda stipulato in data 12.06.2014 tra la proponente e la stessa Agri Company S.r.l. con scrittura privata autenticata in pari data dal notaio Paolo Cirilli; bilanci relativi agli esercizi 2015, 2014 e 2013; perizia giurata di stima redatta dall'ing. Giorgio Fanelli, redatta in data 18.07.2015 e asseverata dinanzi al Cancelliere in data 18.11.2015; visure ipocatastali; elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; bilancio 2015 e Business Plan della Agri Company S.r.l.; dichiarazione di disponibilità all'assunzione dell'incarico di liquidatore con predeterminazione del compenso, resa dalla dott.ssa Caterina Brescia in data 17.03.2016);
- la suddetta domanda, in pari data, è stata ritualmente comunicata al P.M. in sede e pubblicata, a cura del Cancelliere, nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Terni ai sensi dell'art. 161, co. 5, l.f.;
- con decreto del 14.06.2016, comunicato alla società ricorrente il giorno successivo, è stata disposta la riunione del concordato preventivo al procedimento prefallimentare n. R. IST. FALL. 18/2016, previamente instaurato dal creditore Consorzio Nazionale Sementi Soc. Coop. Agr. nei confronti della società debitrice (al quale era già stato precedentemente riunito, con decreto del 18.04.2016, l'ulteriore procedimento prefallimentare n. R. IST. FALL. 47/16 instaurato dalla Bayer Cropscience S.r.l. nei confronti della medesima società debitrice);
- con il medesimo decreto il Tribunale ha rilevato alcune carenze e illegittimità nella proposta concordataria, assegnando alla società proponente, ai sensi dell'art. 162, co. 1, l.f., il termine di

quindici giorni per apportare alla proposta, al piano e alla relazione ex art. 161, co. 3, l.f. le modifiche e integrazioni necessarie;

- con memoria depositata in data 27.06.2016 (nel rispetto, dunque, del suddetto termine), la società proponente ha replicato ai rilievi svolti dal Tribunale e ha apportato alcune modifiche alla proposta concordataria, allegando nuovi documenti e un'integrazione della relazione ex art. 161, co. 3, l.f.;
- con decreto ex art. 163 l.f. emesso in data 05.08.2016, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo;
- all'esito dell'adunanza dei creditori, riscontrato il mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177, co. 1, l.f. per l'approvazione della proposta concordataria, con decreto del 10.05.2017 il Tribunale ha disposto ai sensi dell'art. 179 l.f. la convocazione della società debitrice e del creditore istante per la dichiarazione di fallimento per l'udienza del 22.05.2017;
- all'udienza del 22.05.2017 la società debitrice ha dedotto di aver depositato in data 19.05.2017 una nuova domanda di ammissione al concordato preventivo "in bianco", chiedendo pertanto la sospensione del procedimento prefallimentare e della procedura di concordato preventivo ad essa riunita "*in attesa della decisione sul ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.*", mentre il creditore Bayer Cropscience S.r.l. ha insistito per la dichiarazione di fallimento della società debitrice;

rilevato che al mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177, co. 1, l.f. per l'approvazione della proposta concordataria (rispetto al quale la società debitrice non ha sollevato alcuna contestazione) non può che conseguire, ai sensi dell'art. 179 l.f., la dichiarazione di inammissibilità della proposta medesima (non essendo all'uopo necessaria l'instaurazione del giudizio di omologazione: va da ultimo Cass. 16217/2015);

precisato che la dichiarazione di inammissibilità della proposta non è impedita dall'avvenuta presentazione in data 19.05.2017 di una domanda ex art. 161, co. 6, l.f., la quale, in assenza di un'inequivoca rinuncia alla precedente domanda di concordato (incompatibile, peraltro, con la richiesta di sospensione del relativo procedimento), deve considerarsi inammissibile (poiché rispetto al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico: v. Cass. 6277/2016), e in ogni caso appare, in quanto tale (ossia in quanto presentata "in bianco" e non accompagnata da una nuova proposta connotata da rilevanti modifiche rispetto a quella non approvata dai creditori, in presenza, tra l'altro, di procedimenti prefallimentari pendenti, e tenuto conto del fatto che già in data 13.04.2015 è stata presentata una domanda "in bianco" non seguita dall'ammissione al concordato), integrare l'ipotesi di abuso dello strumento concordatario (v. da ultimo Cass. 3836/2017);

P.Q.M.

visti gli artt. 162, co. 2, e 179, co. 1, l.f.,

DICHIARA

l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dalla ZIRI RANIERO S.R.L. (C.F. 01389290550), con sede legale in Amelia (TR), Via di Orvieto n. 14, in persona dell'amministratore delegato Tiziano Ziri, e provvede con separata sentenza, depositata contestualmente al presente decreto, in ordine ai ricorsi presentati per la dichiarazione di fallimento della società debitrice.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 24/05/2017

Il Giudice relatore  
(dott. Alessandro Nastri)



Il Presidente  
(dott.ssa Angelica Capotosto)

